

Bilancio, vigilanza e controlli n. 6/2017

Alcune riflessioni sull'effetto dell'adozione del criterio del costo ammortizzato sull'utile e sul patrimonio netto

di Massimo Buongiorno - docente di finanza aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano e Ca' Foscari

Il nuovo criterio del costo ammortizzato, introdotto dal D.Lgs. 139/2015 e applicato per la prima volta al bilancio "solare" 2016, richiede ancora riflessioni in merito alle conseguenze che ne derivano sull'utile e sul patrimonio netto.

La scomposizione del criterio nelle due componenti del tasso effettivo e del valore temporale porta a esaminare il caso dei finanziamenti bancari e provenienti dai soci, evidenziando come l'impatto sull'utile di periodo rispetto alla disciplina precedente sia inevitabile e fiscalmente rilevante dovendosi applicare il principio di derivazione rafforzato. L'impatto sul patrimonio netto è nullo a operazione conclusa mentre può essere anche molto rilevante quando è ancora in corso.

Con l'aiuto di numerosi esempi numerosi, il presente lavoro nasce con l'intento di esaminare i fattori maggiormente influenti sull'utile e sul patrimonio netto.

Premessa

I nuovi numeri 1 e 8 del comma 1, [articolo 2426](#), cod. civ. come modificati dal D.Lgs. 139/2015 hanno introdotto il nuovo criterio del costo ammortizzato per la prima rilevazione dei crediti, dei debiti e dei titoli iscritti tra le immobilizzazioni. In particolare, il numero 8 riferito a crediti e debiti richiama esplicitamente che si debba tenere conto del fattore temporale.

Nel testo civilistico non è definito tale criterio (o forse meglio come vedremo tali criteri) ma, come previsto dal comma 2, articolo 2426, cod. civ., la definizione deve essere ricavata dai Principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.

Per quanto qui rileva, si dovrà richiamare l'Ifrs 9 che all'Appendice A definisce il criterio del costo ammortizzato come di seguito:

“il costo ammortizzato di un’attività o una passività finanziaria è il valore a cui queste sono state valutate al momento della rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o indirettamente attraverso l’uso di accantonamenti) a seguito di una riduzione di valore o di irrecoverabilità”.

La complessità della definizione, a prima vista assai difficile da decifrare, nasce dalla decisione di includere in un’unica definizione due criteri diversi:

- il primo consistente in un differente processo di ammortamento dei costi di transazione associati a un credito o un debito (criterio dell’interesse effettivo) e
- il secondo nel trattamento di condizioni economiche associate ai crediti o ai debiti differenti da quelle correnti di mercato (criterio del fattore temporale).

Nel seguito del lavoro, verranno esaminati in primo luogo gli effetti sul reddito e sul patrimonio netto dell’adozione del criterio dell’interesse effettivo e successivamente quelli derivanti dal criterio del fattore temporale.

Conclude il lavoro una valutazione della rilevanza fiscale di tali effetti.

Gli effetti del criterio dell’interesse effettivo

Il nuovo [articolo 2426](#), cod. civ. letto congiuntamente con la definizione di costo ammortizzato dell’Ifrs 9 riconosce al nuovo criterio una validità generale ovvero da applicare a tutti i crediti, debiti e titoli.

In realtà, il Legislatore ha previsto all’[articolo 2435-bis](#), comma 8, cod. civ. che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese ([articolo 2435-ter](#), comma 2, cod. civ.) possono avvalersi della facoltà di non applicare il nuovo criterio e di mantenere la disciplina precedente, pur se come vedremo con alcune limitazioni.

I documenti Oic 15 crediti e Oic 19 debiti aggiornati dopo il D.Lgs. 139/2015 (oltre il documento n. 20 per i titoli) definiscono le modalità di rappresentazione contabile del costo ammortizzato e, per quanto qui rileva, del criterio dell’interesse effettivo.

Si è detto sopra che il criterio dell’interesse effettivo riguarda un diverso processo di ammortamento dei costi di transazione. Ne deriva pertanto che l’applicazione del criterio è possibile solamente ove si rilevi la presenza di costi di transazione associati a un credito, un debito o un titolo.

Rientrano tra i costi di transazione tutti quelli relativi all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria che non sarebbero stati sostenuti se tali operazioni non fossero state effettuate (Oic 19, § 45).

Dalla definizione risulta evidente che il maggiore impatto pratico del nuovo criterio riguarda l'“*acquisizione di passività finanziarie*” ovvero l'ottenimento di un finanziamento bancario che comporta il sostenimento di costi di transazione.

Tali costi possono essere suddivisi in 2 categorie:

- costi verso la controparte contrattuale (istituto di credito) quali ad esempio spese di istruttoria, costi di assicurazioni e commissioni bancarie varie;
- costi verso soggetti terzi quali ad esempio le spese per l'iscrizione dell'ipoteca (imposte e compenso del notaio), commissioni dovute a mediatori e professionisti, costi di emissione di prestiti obbligazioni e altre fattispecie simili.

La precedente disciplina prevedeva che tali costi fossero attribuiti a ciascun esercizio nel quale il finanziamento era in vita in quote di uguale importo utilizzando la tecnica del risconto attivo o iscrivendo tali costi tra le altre immobilizzazioni immateriali.

Il nuovo criterio richiede invece che le quote debbano essere determinate sulla base del tasso di interesse effettivo del finanziamento (spesso indicato con l'acronimo Tir ovvero tasso interno di rendimento).

ESEMPIO 1

Il 1° gennaio 2017 una società abbia ricevuto un finanziamento da una banca per 1.000.000 di euro con scadenza il 31 dicembre 2018, rimborso integrale a scadenza e pagamenti annuali per interessi al tasso fisso del 2%.

I costi di transazione riconducibili unicamente alle spese di istruttoria sono pari a 2.500 euro. Stante la precedente disciplina, si sarebbe attribuito un costo all'esercizio 2017 e 2018 per 1.250 euro ciascuno. Ora invece diviene necessario calcolare il tasso d'interesse effettivo ovvero quel tasso che rende uguale il valore preso a prestito al netto dei costi di transazione con il valore attuale dei flussi di servizio del debito. Nell'esempio in esame, il valore preso a prestito al netto dei costi di transazione è pari a 997.500 euro mentre i flussi di servizio del debito sono pari a 20.000 euro il 31 dicembre 2017 (solo pagamento di interessi pari al 2% di 1.000.000 di euro) più 1.020.000 di euro il 31 dicembre 2018 (rimborso del capitale e interessi).

Il tasso di interesse effettivo viene calcolato risolvendo per Tir la seguente equazione:

$$997.500 = \frac{20.000}{(1 + TIR)} + \frac{1.020.000}{(1 + TIR)^2}$$

Ne deriva un tasso effettivo pari al 2,13%.

Per dare una corretta rappresentazione contabile di tale criterio è opportuno ricostruire la seguente tabella proposta negli esempi in appendice al documento Oic 19.

Esercizio	Valore contabile del debito iniziale	Interessi passivi calcolati al tasso effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
		Tir = 2,13%		
2017	997.500,00	21.236,83	(20.000)	998.736,83
2018	998.736,83	21.263,17	(1.020.000)	0,00

Il valore contabile iniziale del debito è al netto dei costi di transazione mentre a Conto economico vengono attribuiti alla voce C17 gli interessi effettivamente pagati alla banca più la quota parte dei costi di transazione derivanti dal prodotto del tasso effettivo per il valore iniziale del debito. Poiché in presenza di costi di transazione il tasso effettivo (2,13%) è sempre maggiore di quello nominale (nell'esempio il 2%) ne deriva che gli interessi attribuiti all'esercizio sono maggiori di quelli pagati. La differenza costituisce la quota di ammortamento dei costi di transazione.

Il debito verso banche è crescente nel tempo fino a coincidere con il valore di rimborso a scadenza del finanziamento. Le scritture contabili per il 2017 sono le seguenti:

1° gennaio 2017

Sp A	C) IV	Disponibilità liquide	997.500	
Sp P	D) 4)	Debiti verso banche		997.500,00

31 dicembre 2017

Ce	C) 17	Oneri finanziari	21.236,83	
Sp P	D) 4)	Debiti verso banche		21.236,83
Sp P	D) 4)	Debiti verso banche	20.000,00	
Sp A	C) IV	Disponibilità liquide		20.000,00
		<i>Saldo debiti verso banche</i>		<i>998.736,83</i>

Per il 2018, saranno invece da registrare le seguenti movimentazioni:

31 dicembre 2018

Ce	C) 17	Oneri finanziari	21.263,17	
Sp P	D) 4)	Debiti verso banche		21.263,17
Sp P	D) 4)	Debiti verso banche	1.020.000,00	
Sp A	C) IV	Disponibilità liquide		1.020.000,00
		<i>Saldo debiti verso banche</i>		<i>0</i>

La quota di ammortamento dei costi di transazione è pari nel 2017 a 21.237 euro meno 20.000 euro

ovvero 1.237 euro. Nel 2018 ammonta invece a 1.263 euro.

Ne deriva che nell'esempio esaminato la differenza tra la vecchia disciplina (1.250 euro costanti) e quella nuova è pari a un maggiore utile per 13 euro nel 2017 e a una maggiore perdita per pari importo nel 2018. È facile rilevare che il limitatissimo impatto differenziale della nuova disciplina porta a rendere applicabile il nuovo principio della rilevanza contenuto nel comma 4, [articolo 2423](#), cod. civ..

Lo stesso documento Oic 19 ritiene non applicabile il criterio del costo ammortizzato perché irrilevante in tutti i casi nei quali:

- la durata del credito e del debito è contenuta entro l'anno (Oic 19, § 42);
- i costi di transazione sono irrilevanti rispetto al valore preso a prestito (Oic 19, § 45 ultimo capoverso).

Tornando all'esempio esaminato, si nota che le quote di ammortamento hanno un andamento crescente nel tempo ovvero aumentano quanto più ci si avvicina alla scadenza del finanziamento. Questo andamento si riscontra sempre quando il finanziamento prevede un rimborso integrale a scadenza.

Tale andamento è curioso poiché generalmente il processo di ammortamento è a quote costanti o decrescenti mentre un processo a quote crescenti non è ammissibile perché viola il principio della prudenza.

Dall'esempio precedente si potrebbe trarre l'erronea convinzione che il criterio del costo ammortizzato porti a risultati generalmente irrilevanti. Esaminando con maggiore attenzione la metodologia risulta che l'effetto differenziale sul reddito e sul patrimonio netto dipende da molteplici fattori:

- l'entità dei costi di transazione rispetto all'importo finanziato. Quanto maggiori sono i costi di transazione tanto maggiore sarà l'impatto differenziale in valore assoluto e quindi potrebbe essere rilevante rispetto alle dimensioni aziendali;
- la durata del finanziamento influisce sul tasso di interesse effettivo che è tanto maggiore quanto più lungo è l'orizzonte temporale. Ne deriva che si amplifica la differenza tra la quota nel periodo iniziale e quello finale;
- la struttura di rimborso del finanziamento che acquisisce una importanza centrale. Infatti, poiché il processo di ammortamento è legato alla dinamica degli interessi, il piano di ammortamento alla francese con rate costanti (interessi decrescenti e quote di capitale crescenti) tipico dei mutui o quello all'italiana con quote di capitale costanti tendono ad amplificare l'effetto del costo ammortizzato perché gli interessi sono anticipati nel primo periodo di rimborso. Al contrario il rimborso integrale del capitale a scadenza, distribuendo gli interessi in modo uniforme riduce al minimo il differenziale tra le quote costanti di ammortamento dei costi di transazione e quelle derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato.

Se si considerasse lo stesso esempio precedente ma con una durata di 10 anni, piano di ammortamento all'italiana e con costi di transazione di 45.000 euro si avrebbe il seguente risultato:

Quote costanti Quote a tasso di interesse effettivo

Anni	Conto economico		Differenziale
2017	(4.500)	(7.844)	3.344
2018	(4.500)	(7.157)	2.657
2019	(4.500)	(6.450)	1.950
2020	(4.500)	(5.723)	1.223
2021	(4.500)	(4.974)	474
2022	(4.500)	(4.203)	(297)
2023	(4.500)	(3.410)	(1.090)
2024	(4.500)	(2.594)	(1.906)
2025	(4.500)	(1.754)	(2.746)
2026	(4.500)	(890)	(3.610)
Totale	(45.000)	(45.000)	0

L'applicazione del criterio del costo ammortizzato fornisce ora indicazioni completamente differenti rispetto all'esempio precedente pur essendo rimasto immutato il capitale preso a prestito per 1.000.000 di euro. Si rileva che:

- le quote di ammortamento sono ora decrescenti e tali per cui dopo 5 anni, a metà del periodo di ammortamento, l'importo iniziale è già stato attribuito ai Conti economici di periodo per il 71,4% dell'importo dei costi di transazione;
- il differenziale rispetto all'adozione delle quote costanti e quindi l'impatto sul reddito è molto più amplificato rispetto all'esempio precedente e l'eventuale irrilevanza deve essere valutata con molta più attenzione;
- l'effetto sul patrimonio netto alla scadenza del finanziamento è nullo ma ovviamente è diversa l'entità del patrimonio netto finché è in vita.

Le modifiche intervenute al documento Oic 19 riguardano anche l'adozione del criterio a quote costante. Non è infatti più ammessa la tecnica della capitalizzazione dei costi di transazione tra le altre immobilizzazioni immateriali ma solamente quella dei risconti attivi con rilascio in Conto economico nella voce C17 interessi e altri oneri finanziari. Si ritiene che tale nuova disciplina sia motivata dall'esigenza di mantenere una maggiore omogeneità rispetto all'adozione del criterio del costo ammortizzato.

Gli effetti del criterio del valore temporale

Il criterio del valore temporale non tiene conto dei costi di transazione ma riguarda invece la relazione tra le condizioni economiche relative al credito o al debito e quelle normali di mercato.

Il documento Oic 19 § 50 prevede che:

“qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito”.

In assenza di costi di transazione, la somma dei flussi finanziari al servizio del debito (ad esempio la rata del mutuo) attualizzati al tasso nominale restituisce il valore preso a prestito.

Tornando all'esempio precedente, mantenendo ferme tutte le ipotesi tranne i costi di transazione che ora assumiamo pari a zero si ottiene:

$$1.000.000 = \frac{20.000}{(1 + 2\%)} + \frac{1.020.000}{(1 + 2\%)^2}$$

Ove il tasso nominale del 2% fosse diverso dal tasso di interesse corrente di mercato, ad esempio pari al 8% si avrebbe:

$$\frac{20.000}{(1 + 8\%)} + \frac{1.020.000}{(1 + 8\%)^2} = 893.004$$

Il risultato ottenuto evidenzia che attualizzando i flussi finanziari a servizio del debito, fissi perché previsti contrattualmente, a un tasso maggiore rispetto a quello nominale si ottiene un valore attuale inferiore al capitale preso a prestito.

Il Principio contabile richiede però che il confronto debba essere effettuato tra il tasso di interesse di mercato e quello desumibile dalle condizioni contrattuali. Tale tasso è da intendere come quello di interesse effettivo che tiene conto dei soli costi di transazioni verso la controparte contrattuale, escludendo quelli verso terzi. Ne deriva che in assenza di costi di transazione il tasso contrattuale e quello nominale coincidono.

Quando il tasso di mercato è significativamente diverso da quello contrattuale, il valore iniziale di rilevazione del debito (o del credito) è quello attuale e non quello nominale ed è quindi diverso da quello da restituire a scadenza.

Anche in questo caso si rende necessario ricostruire uno schema analogo a quello precedente.

L'esempio che si riporta è analogo al precedente ma ipotizzando che oltre ai costi di transazione anche il tasso di interesse contrattuale sia pari a zero.

Esercizio	Valore contabile del debito iniziale	Interessi passivi impliciti calcolati al tasso di mercato	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
		T. MERCATO = 8%		
2017	857.339	68.587	0,00	925.926
2018	925.926	74.074	(1.000.000,00)	0,00

Gli interessi “virtuali” da addebitare al Conto economico risultano dal prodotto del tasso di mercato per il valore iniziale del debito. Anche in questo caso, il valore contabile del debito è crescente nel tempo fino a eguagliare il valore nominale a scadenza.

Le scritture contabili attraverso le quali dare una corretta rappresentazione del criterio sono riportate di seguito:

1° gennaio 2017

Sp A	C) IV	Disponibilità liquide	1.000.000	
Sp P	D) 3)	Debiti verso soci		857.339
Ce	C) 16)	Proventi finanziari		142.662

31 dicembre 2017

Ce	C) 17	Oneri finanziari	68.587	
Sp P	D) 3)	Debiti verso soci		68.587
		Saldo debiti verso soci		925.925

31 dicembre 2018

Ce	C) 17	Oneri finanziari	74.074	
Sp P	D) 3)	Debiti verso soci		74.074
Sp P	D) 3)	Debiti verso soci	1.000.000	
Sp A	C) IV	Disponibilità liquide		1.000.000
		Saldo debiti verso soci		0

I documenti Oic 19, § 53 e Oic 12, § 92 e 94 prevedono che la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri vada rilevato tra i proventi finanziari (C16d) oppure tra gli oneri finanziari (C17) a seconda del segno e che sia interamente di competenza dell'esercizio nel quale viene acquisito il credito o il debito¹.

In particolare, si avranno proventi finanziari quando il tasso di mercato è superiore a quello contrattuale e oneri finanziari nel caso contrario.

¹ Solamente nel caso di finanziamento da controllante, la differenza è da considerare una posta di patrimonio netto.

La tabella mostra che nel corso della vita del credito o del debito la rilevazione degli interessi o proventi virtuali ha l'effetto di ricostruire il valore nominale del debito o del credito ma anche di attribuire al Conto economico proventi e oneri la cui somma coincide esattamente con la differenza rilevata inizialmente. In tal modo, l'effetto sul patrimonio netto al momento dell'estinzione del debito o credito è nullo mentre il Conto economico è impattato durante tutta la vita dell'attività o della passività.

Nell'esempio, il 2017 viene beneficiato da maggiori utili netti per 74.074 euro (142.662-68.587) mentre al 2018 verranno attribuiti maggiori costi per interessi per pari importo.

L'entità dell'effetto a Conto economico è funzione:

- della differenza tra il tasso contrattuale e quello di mercato. Sul punto si nota che la determinazione del primo è relativamente semplice mentre la stima del secondo è tutt'altro che agevole in assenza di banche dati, facilmente consultabili, che possano fornire indicazioni specifiche sul tasso da adottare in ragione delle specificità della società (profilo di rischio) e delle caratteristiche del finanziamento (durata, piano di ammortamento, garanzie). Ugualmente generiche sono le indicazioni contenute nel § 12, documento Oic 19 che sostiene che *“nel determinare tale tasso di interesse si deve massimizzare l'utilizzo di parametri osservabili sul mercato”*. A solo titolo esemplificativo si nota che se il tasso di mercato fosse stato del 5% e non dell'8%, il valore iniziale di rilevazione sarebbe stato pari a 907.029 euro;

- della durata del finanziamento. Quanto più i flussi finanziari sono lontani nel tempo tanto più il loro valore attuale è minore di quello nominale. Ne deriva che se nell'esempio considerato si ipotizzasse un finanziamento della durata di 5 anni e non di 2 il valore iniziale di rilevazione scenderebbe a 680.583 euro e l'utile del 2017 sarebbe più alto per 264.970 euro (319.471 euro pari alla differenza tra la liquidità ricevuta e il valore attuale del finanziamento meno 54.447 euro ovvero gli interessi virtuali pari al prodotto tra il valore iniziale del debito 680.583 euro e il tasso di mercato dell'8%). Il recupero di tale maggiore utile avviene attraverso gli interessi virtuali nei 4 esercizi successivi.

La fattispecie concreta tipica nella quale può essere applicato il criterio del valore temporale è quella del finanziamento soci che normalmente non prevede costi di transazione ed è effettuato a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato per favorire la società.

In tali casi, specie se la durata del finanziamento² è lunga e i tassi correnti di mercato sono elevati, si è visto come l'impatto sul reddito non possa essere trascurato nelle valutazioni di opportunità dell'operazione.

² La durata contrattuale dovrà essere specificata altrimenti potrebbe essere molto dubbia la classificazione dell'intervento dei soci tra i debiti e non a patrimonio. In particolare, il documento Oic 29, § 26 sostiene che: *“l'elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e*

Implicazioni fiscali

Nel corso dell'analisi del criterio del tasso di interesse effettivo e del valore temporale all'interno del criterio più generale del costo ammortizzato sono emersi significativi effetti sul reddito che, pur variabili nell'entità a seconda di numerosi fattori, sono comunque presenti in ogni situazione esaminata.

É pertanto legittimo chiedersi se tali proventi e oneri costituiscano materia fiscalmente rilevante.

Le modifiche intervenute in sede di conversione del D.L. 244/2016 cosiddetto "Decreto Milleproroghe" avvenuta attraverso la L. 19/2017 hanno introdotto (articolo 13) la disciplina di coordinamento tra la disciplina Ires e Irap e le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015.

In particolare, la modifica dell'[articolo 83](#), Tuir introduce il principio di derivazione rafforzata, con forti analogie con quanto avviene per le società *las adopter*.

Poiché i nuovi effetti sull'utile derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato non sono regolati da alcuna norma fiscale, ne deriva che si applica il principio di derivazione per cui le rilevazioni in coerenza con i Principi contabili nazionali acquisiscono rilevanza anche fiscale. Dovranno essere pertanto applicate le norme generali riguardanti proventi e soprattutto oneri finanziari. In particolare, la deducibilità degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del nuovo criterio avviene nella misura del 30% del ROL da calcolarsi secondo le nuove regole introdotte dallo stesso [articolo 13-bis](#), comma 4, D.L. 244/2016.

Considerazioni conclusive

La lettura congiunta della disciplina civilistica e delle conseguenze fiscali inerenti il criterio del costo ammortizzato porta a ritenere che le operazioni di finanziamento sia con controparte bancaria sia con i soci debbano essere valutate con maggiore attenzione rispetto al passato.

Per quanto attiene alle prime, dove i costi di transazione hanno una elevata incidenza, il finanziamento ha una lunga durata e il ROL è sufficientemente capiente, i piani di ammortamento all'italiana o alla francese consentono un più rapido ammortamento dei costi di transazione rispetto a un ammortamento a quote costanti. Poiché i maggiori interessi sono deducibili ne può derivare un beneficio fiscale. In tali situazioni, le società con bilancio abbreviato potrebbero avere vantaggi dall'adozione del criterio e quindi a non usufruire della deroga.

non un contributo va individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate". In tali casi il passaggio a patrimonio avviene solo a seguito della rinuncia dei soci.

Più complesso è il caso del valore temporale. È evidente che il ricorso a un finanziamento soci con una lunga durata e infruttifero di interessi genera proventi finanziari imponibili rilevanti e potenzialmente tali da ridurre se non azzerare le agevolazioni concesse dai soci rispetto al mercato.

Inoltre, la mancanza di certezze in ordine al valore del tasso di mercato potrebbe essere fonte di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria dello Stato.